


Publicato il 10/04/2025

N. 00529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2022, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, S. Marco 63;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri "Veneto", non costituiti in giudizio;

per l'annullamento e/o la riforma e/o la revoca

- della scheda valutativa – documento caratteristico n. d'ordine [REDACTED] emessa dalla Legione Carabinieri "Veneto" – [REDACTED] – in data [REDACTED] 2022, relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal 26 aprile 2021 al 25 aprile 2022, comunicata in data 1° ottobre 2022, con firma di presa visione da parte del Carabiniere [REDACTED];

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, carabiniere in servizio permanente effettivo presso la Stazione Carabinieri di █████ dal mese di luglio 2020, è stato destinatario, in data 1° ottobre 2022, ai fini dell'apposizione della firma di "presa visione", della comunicazione afferente alla sua scheda valutativa riportante la qualifica finale di "inferiore alla media".

A seguito di tale valutazione negativa, derivante, in sintesi, da un rapporto conflittuale con il superiore gerarchico, il ricorrente ha inoltrato, in data 7 novembre 2022, una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, che non è stata evasa dall'amministrazione sul presupposto della sua irregolarità e incompletezza, come meglio specificato nella nota di riscontro del 10 novembre 2022 di prot. █████ della Compagnia di Bassano del Grappa incardinata nella Legione Carabinieri "Veneto".

Secondo quanto prospettato, la succitata conflittualità sarebbe scaturita dopo la nascita del terzo figlio del ricorrente avvenuta il █████ 2021, il quale, a causa di gravi problemi di salute, era stato ricoverato in ospedale più volte sia dopo la nascita sia in momenti successivi.

In ragione di tali eventi, il ricorrente aveva chiesto il congedo parentale per poter assistere e accudire gli altri due figli, che, all'epoca dei fatti, avevano

rispettivamente uno e tre anni, in quanto la madre, anch'essa appartenente all'Arma dei Carabinieri, era ricoverata presso l'Ospedale Civile di Castelfranco Veneto assieme al neonato.

Significativo sarebbe il fatto che, a seguito del secondo ricovero dell'ultimo genito, avvenuto nel pomeriggio del 28 novembre 2021, il ricorrente avesse comunque prestato servizio notturno (tra il 28 ed il 29 novembre 2021 con turno 0/6) asseritamente per non creare problemi all'Arma; parimenti significativo sarebbe lo svolgimento delle attività a lui demandate nei giorni seguenti per il quale si sarebbe sobbarcato una serie di costi economici dando prova di una condotta improntata al senso di responsabilità analoga a quella tenuta nei periodi precedenti.

2. Sulla base di tali dati fattuali, ritenuto illegittimo e lesivo il predetto documento caratteristico, il ricorrente ha proposto gravame, con atto introduttivo notificato in data 30 novembre 2022 e depositato in data 23 dicembre 2022, affidato alle seguenti censure: (i) *“Violazione degli artt. 688 - 692 – 693 DPR 90/2010 (TUOM) – eccesso di potere per carenza di istruttoria – Difetto dei presupposti di fatto – Eccesso di potere – Insufficienti motivazioni – Manifesta illogicità e irragionevolezza”*; (ii) *“Eccesso di potere – Insufficienti motivazioni – Manifesta illogicità e irragionevolezza – Ingiustizia manifesta”*; (iii) *“Violazione dell’art. 1 DPR 213/2002 e ssmmii – Eccesso di potere – Sviamento di potere – Violazione art. 97 Cost principio di imparzialità – Eccesso di potere – Sviamento della causa tipica”*.

3. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto dimesso il 4 marzo 2023 provvedendo al contestuale deposito di altri documenti, tra i quali, una relazione esplicativa dell'amministrazione militare.

4. All'udienza pubblica del 3 aprile 2025, prima della quale il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione delle

disposizioni di cui agli articoli da 688 a 699 d.P.R. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – t.u.reg.om).

In particolare, la scheda valutativa oggetto di impugnazione si caratterizzerebbe per via dei giudizi del compilatore e del revisore completamente appiattiti sulle medesime considerazioni le quali sarebbero infondate in quanto incidenti su aspetti caratteriali e della personalità propri del soggetto che ben difficilmente potrebbero variare nel corso degli anni.

In ogni caso, le valutazioni espresse rifletterebbero un periodo particolarmente difficile in cui è incorso il ricorrente per vicende personali che, pur non potendo essere generalmente anteposte a quelle di servizio, avrebbero dovuto essere tenute presenti.

Il giudizio di “*inferiore alla media*”, in carenza di atti e/o comportamenti di rilevanza disciplinare, sarebbe da collegare alla legittima richiesta del ricorrente di poter usufruire di congedi parentali necessari per la gestione della sua vita familiare.

Sulla scorta di quanto sopra, vi sarebbe anche un eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto, insufficienti motivazioni nonché manifesta illogicità e irragionevolezza.

La scheda valutativa, infatti, pur non contenendo un elenco analitico di quanto compiuto dal militare oggetto di valutazione, deve assumere come punto di partenza le attività da questo svolte per giungere al giudizio finale.

Il carattere fortemente discrezionale delle valutazioni, secondo la giurisprudenza amministrativa, non impedirebbe comunque il loro annullamento in caso di “*fattispecie vizianti di particolare gravità ed evidenza*” (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2008, n. 1617).

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

In termini generali, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “*le note caratteristiche si riferiscono a singoli periodi, nel corso dei quali il rendimento o il carattere del militare possono cambiare, in dipendenza*

delle situazioni più varie; dei mutamenti sono quindi fisiologici, ed è naturale che vengano intercettati dalle note caratteristiche, che non hanno funzione sanzionatoria. Non si può escludere un uso distorto e ritorsivo delle note caratteristiche, ma una simile censura deve essere espressa con precise allegazioni che la rendano verosimile, oltre che sorretta da un adeguato corredo probatorio [...]” (Cons. Stato, sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 903).

Nel caso di specie, il ricorrente, pur denunciando un rapporto patologico con i superiori, i quali, in sostanza, non avrebbero tenuto conto delle particolari vicende personali e familiari che lo avevano afflitto nel periodo oggetto di valutazione, non ha prodotto alcun concreto principio di prova utile a dare corpo alle cc.dd. *“fattispecie vizianti di particolare gravità ed evidenza”*.

Di converso, l'amministrazione resistente ha depositato i precedenti documenti caratteristici relativi al militare valutato dai quali è possibile rilevare dei giudizi non lusinghieri formulati da altri superiori nei suoi riguardi, indubbiamente indicativi di una tendenza negativa afferente al rendimento in servizio svincolata dalla concreta irrogazione di sanzioni disciplinari.

2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la manifesta illogicità, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, l'insufficiente motivazione e l'ingiustizia manifesta della sua scheda valutativa.

Prendendo le mosse dal principio secondo cui nella compilazione dei documenti caratteristici la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, osserva che proprio questi ultimi giudizi parziali risultano tutti *“nella media”* ad eccezione di un paio che comunque contesta poiché, a suo avviso, basati su valutazioni personali e scollate dalla realtà.

In breve, il giudizio finale del compilatore e quello del revisore sottolineerebbero una *“anteposizione di esigenze di carattere personale a quelle di servizio”*, senza tenere conto dei giudizi parziali espressi nella stessa scheda valutativa.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La parte prima della scheda valutativa del ricorrente, intitolata “*Qualità fisiche morali e di carattere*”, su sette voci interne compilate, registra per sei di queste una valutazione che si colloca nella posizione centrale della scala di valori; la parte seconda, intitolata “*Qualità intellettuali e culturali*”, nell’unica voce interna compilata, registra una valutazione che si colloca nella penultima posizione della scala di valori; la parte terza, intitolata “*Qualità professionali*”, su otto voci interne compilate, registra per due di queste una valutazione che si colloca nella posizione centrale della scala di valori e per le rimanenti una valutazione che si colloca nella penultima posizione della stessa scala.

In disparte il dato oggettivo di carattere matematico, in base al quale il numero delle voci che hanno un valore mediano è superiore al numero delle altre, nella fattispecie concreta, non può automaticamente inferirsi il giudizio finale di “*inferiore alla media*” dalle valutazioni non particolarmente positive relative ad alcune singole qualità del militare.

In via ordinaria, infatti, il giudizio finale non solo deve essere coerente rispetto alle singole voci interne del documento caratteristico ma deve costituire una sintesi armonica del profilo caratteriale, intellettuale e professionale del soggetto valutato.

In altri termini, non può rilevare solo un numero maggioritario – che comunque manca nel caso di specie – di voci interne non positive per accedere a un giudizio finale che pone in evidenza uno scarso rendimento del militare. Ai fini della stesura di una scheda valutativa avente un contenuto impattante sull’appartenente alle forze armate, occorre che la descrizione del suo profilo sia accurata e, soprattutto, trovi ampia corrispondenza nella quasi totalità delle voci, avendo attenzione ed evidenziando gli eventuali picchi negativi.

In definitiva, con riguardo al caso in esame, non essendovi traccia alcuna di questi ultimi, risulta difficile comprendere il sostrato materiale che ha condotto i valutatori a ritenere che il militare, specie in un periodo difficile (pacificamente riconosciuto), abbia anteposto “*spesso le proprie esigenze di carattere personale a quelle di*

servizio e del Reparto”.

Non può escludersi che ciò si sia verificato, al netto delle aperture mostrate nei riguardi del ricorrente, ma in tal caso sarebbe occorsa una documentazione dell'accaduto, quantomeno utile a una redazione diversa e armonica delle note caratteristiche.

Ne consegue che mancando non solo la citata documentazione ma soprattutto l'indispensabile coerenza interna, la scheda valutativa deve necessariamente ritenersi viziata.

3. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce un'ulteriore specifica violazione nell'operato della pubblica amministrazione, in relazione al principio cardine scolpito all'art. 1 d.P.R. 213/2002 secondo cui i *“documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti”*.

Nel caso in rassegna, la scheda valutativa del ricorrente sarebbe stata compilata da un superiore gerarchico che sarebbe stato trasferito con provvedimento d'autorità avendo lo stesso pessimi rapporti con tutto il personale in servizio presso il Reparto.

Varrebbero, pertanto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati per sostenere la prima censura con riguardo alle cc.dd. *“fattispecie vizianti di particolare gravità ed evidenza”*.

In estrema sintesi, l'operato dell'amministrazione risulterebbe in assoluta violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., essendo evidente che il clima di “tensione” serpeggiante all'interno della Stazione dei Carabinieri non avrebbe potuto garantire sicuramente la richiesta imparzialità nella redazione della scheda valutativa da parte del compilatore sul cui giudizio il revisore si sarebbe “appiattito” senza nemmeno avere diretta contezza della situazione/posizione del ricorrente.

In detta prospettiva, ossia quella di rendere palese l'inidoneità del compilatore a redigere la scheda valutativa, il ricorrente ha fatto riserva di allegare la documentazione probante chiedendo comunque che venisse ordinato all'amministrazione militare di procedere al suo deposito.

3.1. Il terzo e ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'asserita mancanza di obiettività nella stesura del documento caratteristico da parte del compilatore, declinata testualmente come "*inidoneità*", non è corroborata da alcun elemento cartolare.

Quanto al supposto appiattimento del revisore nella formulazione del suo giudizio, basato sull'ignoranza della situazione ovvero della posizione del ricorrente, l'affermazione è completamente disancorata dalla realtà documentale che attesta, per contro, una conoscenza delle problematiche del militare la cui gestione diretta (da intendersi come risorsa umana) è avvenuta solo in via mediata.

In altri termini, nonostante vi siano discrasie nel documento caratteristico, tali da non renderlo armonico nel suo complesso, non risulta che la redazione dello stesso derivi da preconcetti o peggio da una sorta di ritorsione posta in essere dal compilatore e avallata dal revisore che, in sostanza, avrebbe abdicato alle sue funzioni di controllo.

Non vi è ragione per dubitare, e sul punto il ricorrente non replica, che proprio il revisore si sia sovente confrontato con il militare per avere contezza delle sue vicissitudini personali adoperandosi affinché l'amministrazione andasse incontro alle sue richieste.

Ne deriva che la doglianza che paventa la violazione del principio costituzionale dell'imparzialità – che deve improntare l'azione anche delle amministrazioni militari – è assolutamente fuori fuoco e priva di pregio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, sulla base esclusivamente della fondatezza della seconda censura, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve disporsi l'annullamento della scheda valutativa impugnata.

5. La peculiarità della vicenda, caratterizzata da una latente conflittualità nei

rapporti interni all'amministrazione militare, determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la scheda valutativa impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Elena Garbari, Primo Referendario

Andrea Rizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Rizzo

IL PRESIDENTE
Grazia Flaim

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini

N. 01533/2022 REG.RIC.

indicati.